

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.

Interventi per la tutela degli animali d'affezione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2

Tutela e vigilanza

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, viene aggiunto il seguente punto:

«17) la tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti».

Art. 3

Anagrafe canina

1. Presso ogni unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe regionale del cane, alla quale il cane deve essere iscritto entro i primi tre mesi di vita.

2. La denuncia all'anagrafe deve essere eseguita dal detentore a qualsiasi titolo del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di denunciare l'avvenuto trasferimento, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.

3. In sede di prima applicazione le unità locali socio-sanitarie istituiscono l'anagrafe canina entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I proprietari e detentori del cane sono tenuti a denunciarlo entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

4. Le denunce presentate all'anagrafe canina sono gratuite.

5. Delle iscrizioni registrate l'unità locale socio-sanitaria dà tempestiva comunicazione ai comuni anagrafici dei detentori.

Art. 4

Tatuaggio di riconoscimento

1. Entro novanta giorni dall'avvenuta iscrizione alla anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice indelebile e leggibile, eseguito sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, con metodi che non arrechino danno all'animale.

2. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite a cura dei servizi veterinari dell'unità locale socio-sanitaria, di veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi organismi riconosciuti.

Art. 5

Profilassi

1. Le unità locali socio-sanitarie, ai fini della profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.

Art. 6

Recupero degli animali randagi

1. La tutela degli animali d'affezione si esercita anche con la cattura dei cani randagi, il recupero di quelli sani e la loro assegnazione a privati ovvero ad associazioni protezionistiche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 7

Informazione

1. La Giunta regionale, d'intesa con le unità locali socio-sanitarie, predispone appositi programmi annuali d'informazione e di educazione alla tutela e al rispetto degli animali rivolti ai detentori e all'opinione pubblica.

Art. 8

Canili

1. Il punto b) dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:

«b) alle unità locali socio-sanitarie contributi per la costruzione e gestione di canili, da attuarsi direttamente o avvalendosi delle associazioni per la protezione degli animali nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo di cani e gatti.».

Art. 9

Associazioni protezionistiche

1. Le associazioni per la protezione degli animali, per il conseguimento dei loro scopi, possono avvalersi dei benefici della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55, previa osservanza delle disposizioni in essa contenute.

2. Le associazioni riconosciute possono, anche mediante convenzione con le unità locali socio-sanitarie:

- creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
- svolgere compiti di assistenza volontaria;
- promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- partecipare alle iniziative di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 in collaborazione con i servizi pubblici delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 10

Guardie zoofile

1. I comuni e le unità locali socio-sanitarie per lo esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono utilizzare, a titolo volontario e gratuito, le guardie zoofile riconosciute e i soci delle associazioni zoofile.

Art. 11

Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della com-

missione consiliare competente, emana, a norma dello articolo 32 lettera g) dello Statuto, disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 12

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Le spese concernenti l'applicazione della presente legge sono sostenute dalle unità locali socio-sanitarie competenti per territorio e il relativo onere è coperto dalla quota spettante del fondo sanitario regionale.

Art. 14

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 settembre 1987

Bernini